

# Regolamento per la nettezza urbana e la gestione dei rifiuti

(art. 198, comma 2, del D.lgs. 152/2006)

## INDICE

### **Titolo I Principi generali**

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente Regolamento
- Art. 3 - Classificazione dei rifiuti
- Art. 4 - Competenze ed attività del Comune
- Art. 5 - Attività ed oneri dei produttori e detentori di rifiuti

### **Titolo II - Norme relative al conferimento ed alla raccolta dei rifiuti urbani e assimilati**

- Art. 6 - finalità
- Art. 7 - Ambito di raccolta e modalità
- Art.8 - Norme generali di conferimento e raccolta
- Art. 9 - Conferimento e raccolta dei rifiuti organici umidi
- Art. 10 - Conferimento e raccolta della carta e cartone
- Art. 11 - Conferimento e raccolta dei rifiuti in plastica c.d. "riutilizzabili"
- Art. 12 - Raccolta indifferenziata
- Art. 13 - Conferimento e raccolta dei rifiuti in vetro e alluminio da recupero
- Art. 14 - Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani vegetali (c.d. "frazione verde")
- Art. 15 - Conferimento e raccolta dei rifiuti ingombranti
- Art. 16 - Conferimento differenziato di rifiuti lignei
- Art. 17 - Conferimento differenziato di rifiuti metallici
- Art. 18 - Conferimento delle scarpe e degli indumenti dimessi
- Art. 19 - Conferimento di giochi e giocattoli

### **Titolo III Norme relative al conferimento dei rifiuti urbani pericolosi**

- Art. 20 – Convenzioni

### **Titolo IV Norme relative al trasporto e smaltimento e/o recupero dei rifiuti**

- Art. 21 - Modalità del servizio di trasporto
- Art. 22 - Smaltimento (e recupero) dei rifiuti
- Art. 23 - Controllo per lo smaltimento o recupero

---

### **Titolo V Servizi di igiene ambientale vari**

- Art. 24 - Raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani c.d. esterni
- Art. 25 - Art. 25 -Servizio di spazzamento stradale
- Art. 26 - Cestini portarifiuti
- Art. 27 - Pulizia dei fabbricati e delle aree a cielo aperto di proprietà privata
- Art. 28 - Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti
- Art. 29 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici
- Art. 30 - Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti
- Art. 31 - Pulizia e raccolta nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche
- Art. 32 - Attività di volantinaggio
- Art. 33 - Attività di carico e scarico di merci e materiali
- Art. 34 - Carogne di animali
- Art. 35 - Conduzione di animali
- Art. 36 - Servizi complementari al servizio di raccolta rifiuti
- Art. 37 - Sgombero della neve

### **Titolo VI – Area ecologica comunale (C.d.R)**

- Art. 38 - Norme generali

### **Titolo VII**

#### **Divieti - controlli**

- Art. 39 - Divieti
- Art. 40 - Controlli

## Titolo VIII

### Sanzioni

Art. 41 - Sanzioni

## Titolo IX

### Disposizioni finali

Art. 42 - norme di rinvio

Art. 43 - abrogazioni di norme

Art. 44 - entrata in vigore

## Titolo I Principi generali

### Art. 1- Oggetto del Regolamento

Il Comune di Manziana disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente Regolamento nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed aggiunte ed ha come oggetto:

- 1) -le modalità di separazione e conferimento delle diverse frazioni di rifiuto da parte dell'utenza;
- 2) -le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- 3) -le modalità della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi.

Con il presente Regolamento il Comune cerca di assicurare un'adeguata protezione dell'ambiente ed una idonea tutela igienico sanitaria, senza rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora, la fauna e senza inconvenienti da rumore od odori.

### Art. 2 - Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente Regolamento

Il presente Regolamento non si applica nei casi previsti dagli art.nn. 185 (emissioni gassose; acque di scarico; rifiuti radioattivi; materiali esplosivi in disuso; rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave; materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti delle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui) e n.186 (terre e rocce di scavo) del D.Lgs. 152/2006.

### Art. 3 - Classificazione dei rifiuti

Il comma 2 dell'articolo 184 del D.lgs. 152/2006 stabilisce che sono rifiuti urbani:

a) i **rifiuti domestici**, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; ulteriormente distinti in:

1. **rifiuto organico**: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, turaccioli in sughero, piccole ossa e simili;

2. **rifiuto secco riciclabile**: rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;

3. **rifiuto secco non riciclabile**: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia, non compreso nella descrizione delle diverse frazioni di rifiuto riciclabile (carta plastificata o oleata, pellicole per alimenti, lettieri per animali, rasoi usa e getta, pannolini, tubetti di dentrifici e creme varie, porcellane, ceramiche e terrecotte, oggetti in plastica, giocattoli, posate, video cassette, musicassette, cd, altri materiali non separabili, contenitori di latte e yogurt, vaschette in polistirolo sporche);

4. **rifiuto ingombrante**: beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta porta a porta;

5. **rifiuto potenzialmente pericoloso**: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;

b) - i **rifiuti non pericolosi** provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs 152/2006 e descritti nella sezione **Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani** che segue;

c) -i **rifiuti provenienti dallo spazzamento** delle strade;

d) -i **rifiuti** di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) - i **rifiuti vegetali**: rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, costituiti, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;

f) - i **rifiuti cimiteriali**: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e).

Il comma 3 dell'articolo 184 del D.lgs. 152/06 stabilisce che sono rifiuti speciali :

- a)- i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- b)- i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.Lgs.152/2006;
- c)- i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
- d)- i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
- e)- i rifiuti derivanti da attività commerciali;
- f)- i rifiuti derivanti da attività di servizio;
- g)- i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h)- i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

#### **Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani**

Nelle more di determinazione dei criteri statali qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, previsti dall'art. 195 comma 2, lett. e) del D.Lgs. 152/2006 ed in base all'art. 198 comma 2 lett.g) del medesimo decreto, ai sensi del presente Regolamento sono definiti rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani quelli che rispettano i seguenti criteri:

##### **1) criteri qualitativi:**

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica [polietilene, polistirene e simili], metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno, trucioli e segatura;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo- indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo rottami di ferro, paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti vegetali in genere;

##### **2) criteri quantitativi:**

**Tipologia: stima del quantitativo massimo per conferimento giornaliero al Centro di raccolta di via Canale da parte di una utenza**

- scarti vegetali max 03 sacchi da 120 lt;
- scarti di lavorazioni edili max 2 mc
- imballaggi in genere (illimitato se proveniente da utenza domestica)
- contenitori vuoti
- carta/cartone illimitato (se proveniente da utenza domestica)
- altro max 1 mc.

Sono assimilabili agli urbani anche le seguenti tipologie di rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) dell'art. 3 del presente Regolamento, non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità, ovvero raccolti a domicilio presso utenze non domestiche .

### **Definizione di rifiuti pericolosi**

Sono pericolosi i rifiuti non domestici, indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 sulla base degli allegati G, H ed I della medesima parte IV.

### **Art. 4 - Competenze ed attività del Comune**

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da avviare allo smaltimento, è di competenza del Comune che la esercita a norma dell'art.198 del D.lgs n. 152 del 2006.
2. Il Comune garantisce altresì, il servizio di spazzamento e lavaggio su strade e piazze comunali, su altre strade soggette a pubblico transito in via permanente, nei parchi, giardini pubblici ed altre aree verdi.
3. La gestione dei rifiuti urbani nonché degli altri servizi di igiene ambientale, può avvenire mediante affidamento ad un soggetto esterno ovvero ad una società partecipata del Comune.
4. Il Comune nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, può, previa convenzione, avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

### **Art. 5 - Attività ed oneri dei produttori e detentori di rifiuti**

1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato od a un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti. Tali soggetti sono responsabili della corretta gestione dei rifiuti.
2. Il produttore di rifiuti (\*) assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
  - a)- autosmaltimento od autorecupero dei rifiuti;
  - b)- conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati, secondo le disposizioni vigenti;
  - c)- conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali, nei casi previsti, sia stata stipulata un'apposita convenzione.

## **Titolo II**

### **Norme relative al conferimento ed alla raccolta dei rifiuti urbani e assimilati**

#### **Art. 6 - finalità**

1. La raccolta differenziata di rifiuti deve tendere al recupero ove possibile, di materiali ed energia.
2. Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti urbani sono disciplinate in via generale, dai rispettivi articoli contenuti nel presente Titolo, nonché dalle eventuali ordinanze sindacali adottate in materia.
3. Le attività di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani, devono essere svolte quanto più possibile in modo differenziato, assicurando la separazione dei rifiuti per frazioni merceologiche omogenee.

#### **Art.7 - Ambito di raccolta e modalità**

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani interessa l'intero territorio comunale. Il servizio può essere organizzato in maniera diversificata per singole zone del territorio.
2. Tempi e modalità per l'attuazione della raccolta delle diverse frazioni di rifiuti, possono essere definiti anche provvisoriamente, con ordinanza sindacale .

#### **Art.8 - Norme generali di conferimento e raccolta**

1. Il produttore deve conferire i rifiuti urbani e gli assimilati servendosi degli appositi contenitori, come meglio specificato negli articoli successivi. La frazione organica deve essere raccolta in appositi sacchetti in materiale organico o compostabile in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore .
2. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ed assimilati i seguenti rifiuti: urbani ingombranti, pericolosi, speciali non assimilati, allo stato liquido, e quelli che possano arrecare danno ai mezzi di raccolta e di trasporto.
3. Il rifiuto deve essere conferito negli orari previsti all'interno degli appositi contenitori posti sul marciapiede o lungo strada purché in luogo direttamente accessibile ai mezzi di raccolta ed in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione.
4. I contenitori indicati al comma precedente, sono forniti una prima volta dal Comune.  
L'acquisto di contenitori deteriorati o smarriti, sarà a carico dell'utente. Questi devono essere esposti in prospicenza del numero civico dello stabile dove si abita prima della raccolta, ritirati negli orari previsti dall'ordinanza sindacale per il servizio e mantenuti puliti a cura dell'utenza stessa.
5. Nella zone di territorio dove non si effettua la raccolta c.d *porta a porta*, le varie frazioni di rifiuto devono essere conferite negli orari previsti dall'ordinanza, all'interno dei raccoglitori posti negli spazi pubblici individuati dal Comune .
6. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.
7. Con apposito provvedimento può essere disposto che i rifiuti prodotti in un medesimo condominio

degli edifici siano conferiti in un unico contenitore. Per condominio degli edifici, ai fini e per gli effetti del presente regolamento, si intende il condominio regolato dagli artt. 1117-1139 del codice civile formato da almeno dieci utenti.

8. L'utenza non domestica, nel caso di produzione di rifiuto in quantità notevole, dovrà concordare il servizio di smaltimento direttamente a proprie spese, previa specifica convenzione, con operatori del settore.

#### **Art.9 - Conferimento e raccolta dei rifiuti organici umidi**

1. Al fine di favorire il riutilizzo per produrre fertilizzante, devono essere raccolte separatamente le frazioni umide che vengono prodotte dalle mense pubbliche e private, le civili abitazioni, i punti di ristorazione, le aree in cui vengono svolti i mercati e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili.

Sono considerati frazione umida: gli avanzi e gli scarti di generi alimentari, i residui di caffè, tè, tisane; inoltre, i tovaglioli di carta, i fiori secchi, semi, e simili.

2. I materiali organici umidi devono essere conferiti in appositi sacchi realizzati in materiale organico o compostabile ed esposti, negli spazi idonei individuati, all'interno di contenitori che, garantendone l'integrità, impediscano la fuoriuscita di esalazioni e lo scolo di materiali putrescibili, secondo le modalità di cui all'articolo precedente.

3. Nel rispetto delle normative igienico - sanitarie, è consentita all'utenza la trasformazione del rifiuto organico umido in compost, mediante l'utilizzo del composte.

Nel Comune di Manziana è istituito l'albo dei compostatori.

L'utenza che esegue la trasformazione del rifiuto organico in compost, può avere diritto ad una riduzione della tariffa sui rifiuti urbani nei limiti e secondo le modalità indicate dall'Amministrazione.

L'utilizzo del composte è vietato nelle aree urbane laddove le abitazioni non hanno spazi idonei per impedire la dispersione di cattivi odori.

L'utilizzo del composte, può essere reso obbligatorio in alcune aree individuate dal Comune con apposito provvedimento .

#### **Art.10 - Conferimento e raccolta della carta e cartone**

1. Il Comune promuove il servizio di raccolta differenziata della carta da macero, quale ad esempio i giornali, le riviste, i cartoni delle confezioni alimentari (a cui vanno tolte le parti in metallo o le pellicole di plastica), gli imballi cartacei di ogni genere, le scatole da scarpe, ecc.

2. Detto conferimento deve riguardare la carta integra, pulita e non contaminata.

#### **Art.11 - Conferimento e raccolta dei rifiuti in plastica c.d. "riutilizzabili"**

1. Il Comune promuove il servizio di raccolta dei rifiuti in plastica c.d. "riutilizzabili" da avviare al recupero.

2. Ai fini del presente articolo, sono considerati rifiuti in plastica c.d. "riutilizzabili" ad esempio le bottiglie di acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte; i flaconi/dispensatori di: sciroppi, creme, salse, yogurt; le confezioni rigide o flessibili, per affettati, formaggi, pasta fresca, frutta e verdura, le buste ed i sacchetti per: pasta, riso, patatine, caramelle, surgelati, le vaschette porta uova, per carne e pesce, le vaschette per gelati e contenitori per yogurt, dessert, le reti per frutta e verdura; i film e le pellicole per alimenti; i barattoli ed i coperchi per alimenti in polvere; le cassette per prodotti ortofrutticoli ed alimentari in genere, i flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, acqua distillata, i contenitori e barattoli per cosmetici; gli articoli di cancelleria, i rullini fotografici, i contenitori rigidi sagomati per giocattoli, ferramenta, le scatole e buste per capi di abbigliamento, i chips da imballaggio di polistirolo espanso, le reggette per legature di pacchi, i vasi per vivaisti, i sacchi, sacchetti e buste, ecc.

#### **Art. 12 - Raccolta indifferenziata**

1. Il Comune promuove per l'utenza il servizio di raccolta della frazione indifferenziata .

2. Ai fini del presente articolo è considerata frazione indifferenziata la seguente composizione merceologica di rifiuti non riciclabili ad esempio: il cartone del latte e simili, la carta oleata o unta, gli stracci unti o sporchi.

#### **Art.13 - Conferimento e raccolta dei rifiuti in vetro e alluminio da recupero**

1. Il Comune promuove per l'utenza il servizio di raccolta del vetro da avviare al recupero .

#### **Art.14 - Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani vegetali (c.d. "frazione verde")**

1. I rifiuti urbani vegetali quali ad esempio le ramaglie (ad esclusione del fusto di alberi, delle radici e dei grossi rami ), i residui di potatura e sfalcio d'erba, di giardini, di orti, costituenti pertinenza di edifici privati, nonché quelli derivanti da sostituzione di piante e fiori anche sulle sepolture private dei cimiteri, devono essere smaltiti mediante conferimento all'ecocentro di via Canale.

2. L'utenza può conferire direttamente presso l'area ecologica comunale modeste quantità di rifiuti derivanti da piccole manutenzioni eseguite in economia.

3. La frazione verde dovrà essere raccolta e, ove possibile, legata in fasci, in modo da facilitare le operazioni di carico e di trasporto ovvero contenuta in sacchi (max 3 da 120 lt)

#### **Art.15 - Conferimento e raccolta dei rifiuti ingombranti**

1. I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade. Per rifiuti ingombranti si intendono le seguenti tipologie di beni per uso domestico: divani, materassi, poltrone, porte, infissi, sedie e tavoli, stendi panni, mobili, arredamenti, ecc.
2. Detti rifiuti devono essere smaltiti mediante conferimento all'ecocentro di via Canale n.51.

#### **Art.16 - Conferimento differenziato di rifiuti lignei**

1. Presso l'area ecologica comunale è istituito il servizio di raccolta di rifiuti lignei. (non contemplati tra quelli dell'art.14 che precede)

#### **Art.17 - Conferimento differenziato di rifiuti metallici**

1. Presso l'area ecologica comunale è istituito il servizio di raccolta di rifiuti metallici, quali il ferro, l'acciaio, il piombo, il rame, i cavi elettrici, la banda stagnata.

#### **Art.18 - Conferimento delle scarpe e degli indumenti dimessi**

1. È promossa la raccolta di indumenti e calzature integri e puliti mediante conferimento negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale.

#### **Art.19 - Conferimento di giochi e giocattoli**

1. È promossa a favore delle associazioni umanitarie la raccolta di giochi e giocattoli usati, purché puliti e funzionanti, mediante conferimento negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale.

### **Titolo III**

#### **Norme relative al conferimento dei rifiuti urbani pericolosi**

#### **Art. 20 - Convenzioni**

1. Il Comune potrà sottoscrivere convenzioni in modo da consentire il conferimento presso il centro di raccolta, di varie tipologie di rifiuto pericoloso.
2. Attualmente presso l'area ecologica comunale, è istituito il servizio di raccolta dei seguenti rifiuti:

##### **(RAEE)**

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche per uso domestico frigoriferi, frigocongelatori, computer ecc. che hanno esaurito la loro durata operativa, ove non consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di tipologia equivalente (c.d. uno contro uno), devono essere smaltiti mediante conferimento all'ecocentro di via Canale.

#### **Rifiuti inerti derivanti da attività edile**

Chiunque occupi un'area pubblica od aperta al pubblico con cantieri edili è tenuto a restituire l'area, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi genere.

Solo l'utenza domestica può conferire in quantità modesta (circa mc. 2,00), questa tipologia di rifiuto nel centro di raccolta comunale. Il rifiuto deve derivare da piccole manutenzioni eseguite in economia.

#### **Terre da spazzamento**

Presso l'area ecologica comunale è istituito, il servizio di raccolta delle terre da spazzamento meccanizzato e manuale delle strade.

Tali rifiuti dovranno essere conferiti nell'area predisposta.

#### **Pile esauste**

Nel territorio comunale, sono dislocati degli appositi contenitori nei quali l'utenza ha l'obbligo di conferire questa tipologia di rifiuto.

#### **Medicinali scaduti**

Questi rifiuti dovranno essere conferiti, senza il relativo imballo, negli appositi contenitori nei quali l'utenza ha l'obbligo di conferire questa tipologia di rifiuto.

batterie al piombo esauste

oli e grassi vegetali

cartucce di toner

lampade al neon

#### **speciali pericolosi derivanti da attività agricole**

1. Il Comune promuove il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi prodotti dalle aziende agricole e dalle attività agroindustriali.
2. Tale servizio avverrà una volta l'anno ed è a carico dell'utenza. Le modalità ed i tempi per l'attuazione della raccolta potranno essere definiti con ordinanza sindacale.
3. Il produttore agricolo può provvedere a proprie cure e spese al conferimento di tali rifiuti previa specifica convenzione con altri operatori del settore, in tal caso dovrà dimostrare il recapito finale del rifiuto.

### **Titolo IV**

#### **Norme relative al trasporto e smaltimento e/o recupero dei rifiuti**

##### **Art. 21 - Modalità del servizio di trasporto**

1. Il servizio dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, lo stato di conservazione e di manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed ambientali.
2. I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono rispettare le norme di sicurezza vigenti nel territorio comunale, in materia di circolazione dei mezzi.

##### **Art. 22 - Smaltimento (e recupero) dei rifiuti**

1. La fase finale di smaltimento o di recupero dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del gestore del servizio presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

##### **Art. 23 - Controllo per lo smaltimento**

1. I rifiuti, prima di esser avviati allo smaltimento od al recupero, secondo quanto previsto all'articolo precedente, devono essere monitorati attraverso la pesatura.

Il Comune si impegna a dotare il centro di via Canale di un sistema di pesatura ovvero, a stipulare accordi anche con privati che posseggono tale macchinario.

2. Le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti solidi urbani saranno definite nel contratto di servizio.

### **Titolo V**

#### **Servizi di igiene ambientale vari**

##### **Art. 24 - Raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani c.d. esterni**

1. Il Comune provvede alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico (salvo che nei casi previsti all'Art.41 punto 3. che segue).

---

##### **Art. 25 - Servizio di spazzamento stradale**

La frequenza e le modalità del servizio di spazzamento delle strade, sono definite nel contratto di servizio tra il Comune ed il gestore del servizio in caso di esternalizzazione del medesimo.

##### **Art. 26 - Cestini portarifiuti**

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Comune, ovvero il gestore del servizio secondo le modalità ed alle condizioni stabilite nel contratto di servizio previo assenso del Comune, provvede ad installare appositi cestini portarifiuti, occupandosi inoltre, del loro periodico svuotamento, della loro pulizia interna ed esterna e della relativa manutenzione.

2. È vietato introdurre in tali cestini rifiuti interni, tossici, vetri, pericolosi od infiammabili e che non siano di piccola dimensione.

3. L'utenza non domestica non può servirsi di tali contenitori.

4. È vietato danneggiare, rimuovere i cestini portarifiuti, nonché imbrattarli affiggervi materiali di qualsiasi natura.

##### **Art. 27 - Pulizia dei fabbricati e delle aree a cielo aperto di proprietà privata**

1. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati nonché delle aree a cielo aperto private anche agricole, recintate e non, devono mantenerle pulite e sgombre da rifiuti di qualsivoglia tipologia, anche se abbandonati da terzi.

2. In caso di scarico abusivo sulle aree di cui al precedente comma, i predetti soggetti sono obbligati in solido con i responsabili, anche se non individuati, allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino ambientale dei luoghi. In caso di inadempienza interverrà il Comune con addebito delle spese sostenute.

#### **Art. 28 - Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti**

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico nei mercati, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento e nelle specifiche ordinanze sindacali.
2. Questo articolo si applica anche nei confronti dei venditori itineranti.

#### **Art. 29 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici**

1. Le aree pubbliche date in concessione a pubblici esercizi quali bar, ristoranti, negozi, ecc., devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza dall'apposito servizio.
2. I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente raccolti in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.
3. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura, l'area data in concessione, deve risultare pulita.

#### **Art. 30 - Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti**

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.
2. I rifiuti prodotti devono essere conferiti, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

#### **Art. 31 - Pulizia e raccolta nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche**

1. Chiunque intenda organizzare una qualsiasi manifestazione, sagra, festa o simili su aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto a garantire la pulizia delle aree stesse durante ed al termine dell'evento, anche mediante stipula di apposita convenzione con il Gestore.
2. In caso di inottemperanza, gli eventuali oneri straordinari sostenuti per la pulizia e lo sgombero delle aree sono a carico dei promotori delle manifestazioni.

#### **Art. 32 - Attività di volantinaggio**

1. Al fine di garantire la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade e le vie pubbliche o aperte al pubblico se non nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino al destinatario del messaggio.
2. Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio e dell'agenzia di distribuzione.

#### **Art. 33 - Attività di carico e scarico di merci e materiali**

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali deve evitare l'abbandono di rifiuti sull'area pubblica o di uso pubblico.
2. In ogni caso, al termine di dette operazioni, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.
3. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a proprie cure e spese alla pulizia suddetta.
4. Qualora ciò non avvenisse, la pulizia verrà effettuata direttamente dal gestore del servizio fatta salva la rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati in solido.

#### **Art. 34 - Carogne di animali**

1. Le carogne di animali anche se giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. RM F o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

#### **Art. 35 - Conduzione di animali**

1. Coloro che conducono animali su suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.
2. Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura, sacchetti o palette per l'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni.
3. Sono tenuti altresì a raccogliere le deiezioni, in sacchetti o idonei contenitori e a depositarli nei cestini portarifiuti.
4. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai portatori di handicap conduttori di cani.

#### **Art. 36 - Servizi complementari al servizio di raccolta rifiuti**

1. Sono di competenza del servizio raccolta di rifiuti urbani le seguenti prestazioni: pulizia periodica delle fontane, fontanelle, piazze, monumenti pubblici; il diserbamento periodico dei cigli stradali o di altre aree pubbliche.

#### **Art. 37 - Sgombero della neve**

1. In caso di nevicate il gestore del servizio provvederà alla rimozione e sgombero della neve dai marciapiedi, dalle sedi stradali, dagli incroci dagli spiazzi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse.
2. Dopo le nevicate, i gestori di attività commerciali o di servizi a ridosso di strade o spazi pubblici, devono tenere sgombero lo spazio antistante gli accessi delle loro attività.

**Titolo VI**  
**Area ecologica comunale (C.d.R)**

**Art.38 - Norme generali**

1. Il Comune adibisce a pubblico centro di raccolta rifiuti l'area sita in via Canale n.51.
2. Al centro possono conferire i cittadini residenti e coloro che sono iscritti nei ruoli della Tarsu.
3. Per l'organizzazione del centro si osserva il Regolamento approvato con delibera consiliare n.57 del 30.11.2009

**Titolo VII**  
**Divieti - controlli**

**Art. 39- Divieti**

Ai sensi del presente Regolamento è vietato:

- 1)- l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006;
- 2)- ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale;
- 3)- esporre contenitori o sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti dal soggetto gestore;
- 4) - l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dal gestore per la raccolta dei rifiuti;
- 5) - mischiare diverse tipologie di rifiuto;
- 6) -intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- 7) -il conferimento di imballaggi voluminosi se non siano stati precedentemente sminuzzati;
- 8) -il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi o non completamente spenti ;
- 9)- lo spostamento dei bidoni dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati ai fini dello svuotamento;
- 10) -inserire nei contenitori o nei sacchetti rifiuti che possano causare lesioni;
- 11) -conferire al servizio di raccolta rifiuti soggetti a particolare conferimento;
- 12) - smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di cui al D.Lgs. 152/2006;
- 13) - l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con rifiuti, anche di piccole dimensioni (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimenti di liquidi e sostanze inquinanti.

**ART. 40 -Controlli**

1. Le violazioni al presente regolamento sono accertate dalla Polizia locale, dalla Polizia Provinciale, dagli Agenti della Forza pubblica e dalla Guardie Ecologiche Volontarie nominate con provvedimento della Provincia di Roma.

**Titolo VIII**  
**Sanzioni**

**Art. 41 - Sanzioni**

~~1. Le violazioni al presente Regolamento, ove non costituenti reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste da altre norme statali o regionali, sono punibili con la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00 (art. 7 bis del D.lgs. 267/2000).~~

2. Le violazioni previste all'art.39 punto 1) che precede, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 300,00 ad €. 3.000,00 euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

A norma dell'art. 262 del D.lgs n.152 del 2006 la sanzione è applicata dalla Provincia di Roma.

3. *Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui sopra, chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.*

4. Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al capo 1 della Legge 24.11.1981, n. 689, recante norme sulla depenalizzazione.

5. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, trovano applicazione le sanzioni penali indicate nel D.Lgs 152/2006 o nell'art.650 del Codice Penale, a seconda dei casi.

6. Nei confronti dei titolari degli Enti e Imprese che effettuano una delle fasi dello smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni previste, si applicano le sanzioni amministrative o penali indicate nel D.Lgs 152/2006.

## **Titolo IX**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 42 – norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme di cui al D.Lgs n.152 del 2006 nonché da quanto previsto dal regolamento comunale di igiene e sanità, di polizia urbana e dalle leggi e disposizioni regionali in materia di rifiuti.

#### **Art. 43 - Abrogazioni di norme**

1.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ogni altra disposizione locale contraria o incompatibile con il presente regolamento si intende abrogata.

#### **Art. 44 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento è immediatamente eseguibile con l'approvazione della relativa delibera consiliare.

(\* ) - produttore: la persona fisica o giuridica la cui attività ha prodotto rifiuti o che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.

Il produttore di rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione è definito UTENZA DOMESTICA.

Il produttore di rifiuti derivanti da attività produttive, commerciali e di servizi, è definito UTENZA NON DOMESTICA.

---